

21

Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona

Città di Bellinzona

Il Consiglio comunale di Bellinzona, visti gli art. 186, 42 cpv. 2 e 13 cpv. 1 lett. a LOC, nonché l'art. 9 cpv. 1 lett. a del Regolamento comunale,

risolve:

Art. 1

Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2

Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Bellinzona, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3

Utilizzazione e principi

Il Municipio, sentita la Commissione comunale della protezione dei dati, decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Gli spazi privati, ancorché aperti al pubblico, non possono essere oggetto di videosorveglianza.

Art. 4

Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5

Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6

Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, le stesse possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7

Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Bellinzona, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8

Protezione dei dati

1. Il Municipio, sentita la Commissione comunale della protezione dei dati, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali ed il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2007

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2007 e il 21 gennaio 2008

Approvato dal Consiglio di Stato, Sezione Enti locali, il 18 febbraio 2008